



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1516

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6, articolo 6, comma 1, articolo 22, comma 2, lettera a), articolo 17, comma 2, lettera a) e articolo 20, comma 2, lettera a): approvazione del Bando per il rilancio economico delle aree a rischio di desertificazione commerciale.

Il giorno **02 Ottobre 2026** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” la Provincia ha approvato un quadro normativo organico a favore dell’economia trentina, prevedendo una disciplina unitaria degli interventi agevolativi e demandando l’attuazione della stessa a disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi nonché a disposizioni specifiche, avvisi e bandi.

In attuazione di tale impianto normativo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2014 di data 20 ottobre 2023 e successive deliberazioni sono state approvate le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e le disposizioni specifiche per singoli interventi attuative della legge provinciale n. 6/2023.

Il fenomeno della desertificazione commerciale in alcune aree del Trentino rappresenta un fattore di rischio per la crescita futura del sistema economico provinciale. È dunque necessario introdurre una misura che favorisca la rivitalizzazione del tessuto produttivo nelle zone più vulnerabili, incentivando l’insediamento di nuove unità operative, sia come prime aperture sia come sedi aggiuntive, ovvero il trasferimento di attività esistenti verso comuni caratterizzati da una presenza commerciale ridotta ai minimi termini.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e degli articoli 22, comma 2, lettera a), 17, comma 2, lettera a) e 20, comma 2, lettera a), della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6, il Bando per il rilancio economico delle aree a rischio di desertificazione commerciale, così come riportato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il bando si inquadra in una strategia provinciale, più ampia, di finanziamento selettivo volto a sostenere lo sviluppo del sistema economico produttivo, valorizzando al contempo le aree a minor sviluppo (obiettivo di medio-lungo periodo n. 9.3 “Crescita sostenibile delle imprese e del tessuto produttivo” della Strategia provinciale della XVII Legislatura e politica del DEFP 2026-2028 n. 9.3.1 “Sostenere lo sviluppo del sistema economico produttivo promuovendo l’innovazione mirata alla crescita della produttività in chiave sostenibile rafforzando l’incidenza del settore industriale avanzato”).

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Il Soggetto istruttore è Trentino Sviluppo S.p.A. cui è affidata, ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 6/2023, la gestione dell’intervento in oggetto.

I rapporti tra la Provincia e Trentino Sviluppo S.p.A. sono regolati da Convenzione, come previsto dall’art. 33, comma 3, lettera e bis), della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto istruttore alla pagina <https://agora.trentinosviluppo.it>. a partire dal giorno 2 novembre 2026 ore 12:00 fino al giorno 30 giugno 2027 ore 12:00.

La spesa per la realizzazione del predetto intervento è stata valutata in euro 1.000.000,00. A tale fabbisogno si fa fronte utilizzando le risorse già assegnate a Trentino Sviluppo S.p.A. e disponibili nell’intervento “Nuove progettualità a sostegno delle nuove imprese e dell’innovazione” dell’Ambito contributi del Piano annualità 2026 - Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi - Ambito servizi e ambito contributi del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina di cui

all'articolo 33, comma 1, lett. a) della legge provinciale 13 dicembre 1999 , n. 6, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 831 del 29 maggio 2026.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo alle disposizioni in materia di Codice Unico di Progetto (CUP), come modificato con il Decreto legge n. 76 del 2020, stante quanto specificato nella delibera CIPE n. 143/2002 all'articolo 1.4.1, così come modificato e sostituito al punto 2 dell'allegato 1 della delibera CIPE n. 151/2006, e da ultimo modificato dall'allegato 1 della delibera CIPE n. 45/2011, alla lettera B), la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita a Trentino Sviluppo S.p.A..

Trattandosi dell'indizione di un bando specifico, il presente provvedimento deroga alla procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale n. 6/2023.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff;
- vista la Convenzione quadro, in essere tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A., di cui n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, come modificata con atto aggiuntivo n. racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con un secondo atto aggiuntivo n. racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, con un terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 2019, con un quarto atto aggiuntivo n. racc. 46319 di data 30 ottobre 2020 efficace dal 1° gennaio 2020, con un quinto atto aggiuntivo n. racc. 46405 di data 29 dicembre 2020, con sesto atto aggiuntivo n. racc. 47006 di data 20 luglio 2022 efficace dal 1° gennaio 2022 e con un settimo atto aggiuntivo n. racc. 48147 di data 2 aprile 2026 efficace dal 1° gennaio 2026;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e degli articoli 17, comma 2, lettera a), 20, comma 2, lettera a) e 22, comma 2, lettera a) della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 , il "Bando per il rilancio economico delle aree a rischio di desertificazione commerciale", così come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che i contributi di cui al precedente punto 1. sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
3. di affidare a Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6/2023, la gestione dell'intervento di cui al punto 1.;

4. di dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 3, lettera e bis), della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, i rapporti tra la Provincia e Trentino Sviluppo S.p.A. sono regolati dalla Convenzione n. racc. 44507 del 14 marzo 2017 e successivi atti aggiuntivi;
5. di definire la somma da destinare all'intervento di cui al punto 1. in euro 1.000.000,00;
6. di stabilire che le risorse di cui al precedente punto 5 sono state già assegnate a Trentino Sviluppo S.p.A. e sono disponibili nell'intervento "Nuove progettualità a sostegno delle nuove imprese e dell'innovazione" dell'Ambito contributi del Piano annualità 2026 - Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi - Ambito servizi e ambito contributi del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'articolo 33, comma 1, lett. a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 831 del 29 maggio 2026;
7. di stabilire che la domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite la piattaforma messa a disposizione dallo stesso alla pagina <https://agora.trentinosviluppo.it>. a partire dal giorno 2 novembre 2026 ore 12:00 fino al giorno 30 giugno 2027 ore 12:00;
8. di demandare alla struttura provinciale competente l'approvazione della modulistica/fac-simile nonché l'adozione dei provvedimenti previsti all'articolo 25, comma 6, della legge provinciale n. 6/2023;
9. di stabilire che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita a Trentino Sviluppo S.p.A.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
11. di dare atto che, se recante una lesione diretta dei propri interessi legittimi, questo provvedimento, salva la tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia;
12. di dare atto che, in alternativa all'azione di annullamento di cui al precedente punto, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**FARE IMPRESA
IN AREE A RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE
COMMERCIALE**

**Bando per il rilancio economico delle aree a rischio di
desertificazione commerciale**

ai sensi della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

Art. 1

Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento per il presente avviso è di seguito riportata:
 - a) la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “legge provinciale”);
 - b) le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi”), vigenti alla data di approvazione del presente avviso;
 - c) il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito “Regolamento de minimis”).

Art. 2

Definizioni

1. Le definizioni di seguito riportate integrano, specificano o restringono l’ambito di applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relative alla legge provinciale:
 - a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l’investimento per il quale viene richiesto l’intervento a valere sul presente avviso localizzato in un’area a rischio di desertificazione commerciale. L’investimento riguarda la realizzazione di una prima unità operativa oppure una unità operativa aggiuntiva rispetto a quelle esistenti nonché il trasferimento di una propria unità operativa.
Tale iniziativa è agevolata ai sensi all’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge provinciale, per le imprese di nuova costituzione, e ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), e dell’articolo 20, comma 2, lettera a), della legge provinciale, per le altre imprese.
 - b) “Aree a rischio di desertificazione commerciale”: i comuni trentini in cui il numero di localizzazioni (sedi legali e unità locali) attive nelle divisioni ATECO 47 (Commercio al dettaglio) e/o 56 (Attività di servizi di ristorazione), come rilevato dai dati del Registro delle Imprese CCIAA di Trento alla data del 31 dicembre 2025, è inferiore o uguale a 4. L’elenco tassativo dei comuni che soddisfano tale requisito è riportato nell’Allegato 1 del presente avviso.

- c) “Imprese di nuova costituzione”: si applica quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera p), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
- d) “Avvio dei lavori dell’iniziativa”: costituisce avvio dei lavori dell’iniziativa la data del primo documento giuridicamente rilevante riferito all’iniziativa, quale: documento di spesa (fattura o documento equipollente), documento di pagamento o data di stipula del contratto di leasing. Non determinano avvio dell’iniziativa eventuali conferme di ordini di acquisto antecedenti.
- e) “Data di completamento dell’iniziativa”: si intende la data relativa all'ultimo documento di spesa rendicontato e ammissibile. Le iniziative realizzate mediante operazioni di leasing si intendono completate alla data del verbale di consegna del bene della società di leasing.
- f) “Immobilizzazioni materiali”: si intendono, tra gli attivi patrimoniali rientranti nella nozione di immobilizzazioni materiali di cui al Codice Civile, esclusivamente i fabbricati e assimilati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli altri beni.
- g) “Immobilizzazioni immateriali”: si intendono, tra gli attivi patrimoniali rientranti nella nozione di immobilizzazioni immateriali di cui al Codice Civile, esclusivamente i programmi informatici, i brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate.
- h) “Beni immobili”: ai fini della determinazione della durata degli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) del presente Avviso, si intendono gli investimenti relativi a fabbricati e assimilati.
- i) “Beni mobili”: ai fini della determinazione della durata degli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) del presente Avviso, si intendono gli investimenti relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Art. 3

Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. In attuazione delle misure agevolative previste dall'articolo 17, comma 2, lettera a), dall'articolo 20, comma 2, lettera a) e dall'art. 22, comma 2, lettera a), della legge provinciale, il presente avviso è volto a sostenere il rilancio economico delle aree a rischio di desertificazione commerciale così come individuate nell'Allegato

1 del presente avviso.

2. Il presente avviso si inquadra in una strategia provinciale, più ampia, di finanziamento selettivo volto a sostenere lo sviluppo del sistema economico produttivo, valorizzando al contempo le aree a minor sviluppo (obiettivo 9.3.1 del DEFP 2026-2028).

Art. 4

Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea e tipologia di intervento

1. Gli incentivi previsti dal presente avviso sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
2. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.

Art. 5

Soggetto Istruttore

1. La concessione del contributo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente avviso, previa valutazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del presente avviso, nel limite del budget previsto.
2. Il Soggetto Istruttore del presente avviso è Trentino sviluppo S.p.A..

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese come individuate al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
2. I beneficiari dell'intervento devono possedere i requisiti e le condizioni previsti dal medesimo punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatto salvo diversa disciplina prevista al presente articolo.
3. Sono altresì ammessi i soggetti che adottano la contabilità semplificata, anche in via facoltativa, compresi i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito.

4. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede l'intervento deve riguardare il settore "commercio e servizi" e, nello specifico, deve corrispondere a uno dei codici ATECO 2025 di seguito elencati, risultanti dal Registro delle Imprese:

- a) 46.18.41 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
- b) 46.71.10 - Commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
- c) 47.81.10 - Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri;
- d) 47.92.21 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda mano;
- e) 47.92.31 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli, esclusi articoli di seconda mano;
- f) 47.1 - Commercio al dettaglio non specializzato;
- g) 47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- h) 47.4 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione;
- i) 47.5 - Commercio al dettaglio di altre attrezzature per uso domestico;
- j) 47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi;
- k) 47.7 - Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli (con esclusione dei seguenti codici specifici: 47.73 - Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici; 47.73.1 - Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica; 47.73.10 - Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica; 47.73.9 - Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici; 47.73.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici)
- l) 56 - Attività di servizi di ristorazione (con esclusione dei seguenti codici specifici: 56.11.91 - Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole; 56.11.92 - Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche);
- m) 74.20 - Attività fotografiche;
- n) 75.0 - Servizi veterinari;
- o) 77.21 - Noleggio e leasing operativo di attrezzature e articoli sportivi e ricreativi;
- p) 79.1 - Attività di agenzie di viaggio e tour operator;
- q) 85.51 - Formazione sportiva e ricreativa;
- r) 85.53 - Attività di scuole guida;
- s) 93.1 - Attività sportive;
- t) 93.2 - Attività di intrattenimento e divertimento (escluso 93.29.3 - Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone);
- u) 96 - Attività di servizi alla persona (con esclusione del codice specifico 96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili).

5. Il soggetto beneficiario non può esercitare in via prevalente, nell'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, attività non ricomprese nel precedente comma 4.
6. Per domande con importo di spesa superiore a 150.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, dalla quale risulti la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario a realizzare l'iniziativa, in relazione all'entità e alla redditività attesa dall'iniziativa.
7. Nel caso di investimenti che interessano fabbricati e assimilati, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa deve risultare di proprietà del soggetto beneficiario o, per le unità operative di non proprietà, in leasing o in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti oppure rientrare in contratti costituenti diritti reali stipulati con enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto comunque di quanto altro previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
Nel caso investimenti che interessano impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, l'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa può essere di proprietà o non di proprietà, nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
In ogni caso gli investimenti devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazione di leasing, come previsto all'articolo 10, comma 8, del presente avviso.
8. I requisiti e le condizioni previsti dal presente avviso nonché dal punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, ad eccezione dei requisiti inerenti l'attività esercitata (codice ATECO) e l'unità operativa i quali devono essere dimostrati in sede di erogazione dell'incentivo come previsto al punto 3 comma 10, lettere b) e c) delle richiamate disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
Per le imprese di nuova costituzione, il requisito relativo alla costituzione e iscrizione al Registro delle imprese di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, deve essere dimostrato in sede di presentazione della domanda, e il requisito relativo all'attivazione al Registro delle imprese, previsto al medesimo punto, deve essere dimostrato in sede di erogazione dell'incentivo, pena la decadenza.

9. Non sono ammesse iniziative realizzate in forma congiunta di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 7

Limite minimo e massimo di spesa ammissibile

1. Sono previsti i seguenti limiti di spesa:
 - a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 25.000,00 euro;
 - b) limite massimo di spesa ammissibile: pari a 300.000,00 euro.
2. L'incentivo è concesso in regime de minimis, in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.
3. Qualora nella documentazione richiesta siano previsti computi metrici estimativi o stati finali, trova applicazione quanto stabilito al punto 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ossia che il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta provinciale e in vigore alla data di presentazione della domanda di incentivo, secondo i termini di efficacia stabiliti dalla deliberazione medesima.
4. Il limite minimo e massimo di spesa ammissibile deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione della spesa.

Art. 8

Misura di incentivazione e maggiorazioni

1. La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente avviso.
2. Sono riconosciute le seguenti maggiorazioni di incentivazione, a condizione che siano espressamente richieste in sede di domanda:
 - i) 10% se l'iniziativa è realizzata da impresa individuale il cui titolare è una donna oppure un giovane di età pari o inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda. Nel caso di società, la predetta maggiorazione è riconosciuta se almeno il 51% dei soci (per le società di persone) o delle quote di partecipazione (per le società di capitali) è composta da donne o giovani di età pari o inferiore ai 35 anni alla data

di presentazione della domanda e gli stessi soggetti sono anche amministratori della società.

I predetti requisiti devono risultare anche al Registro delle imprese;

- ii) 10% se l'iniziativa comporta l'assunzione alle dipendenze del soggetto beneficiario, di un lavoratore subordinato, occupato a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato, come risultante dal Libro Unico del Lavoro.

Sono esclusi ai fini del riconoscimento della maggiorazione i titolari, proprietari - gestori, soci e amministratori della società, i coniugi, parenti e affini entro il terzo grado di soci, amministratori, titolari.

Per il lavoratore assunto ai fini della presente maggiorazione non è ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

3. Le maggiorazioni sono attribuite in sede di concessione dell'incentivo e sono confermate in sede di rendicontazione delle spese. In ogni caso, ai fini del riconoscimento della maggiorazione prevista al comma 2, sottopunto ii), il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione delle spese la documentazione attestante l'assunzione del dipendente (contratto di lavoro e Libro Unico del Lavoro).

4. A seguito dell'eventuale rideterminazione della spesa ammissibile richiesta in domanda, è rideterminato anche l'incentivo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 9

Caratteristiche delle iniziative agevolate

1. Sono ammesse le iniziative, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), con avvio dal 1° gennaio 2026 e data di completamento entro i 18 mesi dalla data di concessione dell'incentivo da parte della Provincia.
2. Con riferimento a quanto stabilito al precedente comma 1, sono ammesse le iniziative di investimento realizzate in un'area a rischio di desertificazione commerciale. L'investimento deve corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
 - a) realizzazione della prima unità operativa;
 - b) realizzazione di una unità operativa aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti sul territorio provinciale e/o fuori dal territorio provinciale;
 - c) trasferimento di una propria unità operativa, anche se precedentemente insediata fuori dal territorio provinciale.Il trasferimento, inoltre, non deve avere ad oggetto un'unità operativa insediata in un'area a rischio di desertificazione commerciale.

3. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettere c) e d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono agevolati gli investimenti realizzati su beni in co-proprietà/utilizzati con altri soggetti.
4. Non sono agevolate:
 - a) le opere murarie e assimilate per cui non è stato rilasciato o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica;
 - b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:
 - i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
 - ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 10 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese, così come individuate ai successivi commi, sostenute dal soggetto beneficiario a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro i 18 mesi successivi alla data di concessione dell'incentivo da parte della Provincia.
Sono inoltre ammesse le spese i cui documenti di spesa siano emessi entro il predetto termine e il cui pagamento sia antecedente alla data di rendicontazione.
Rimane fermo quanto previsto al punto 5, commi 10 e 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativamente alle spese sostenute.
2. Nello specifico, sono ammissibili le spese relative all'acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali. In aggiunta, sono ammessi i costi *a tantum* non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale.
3. Le spese ammissibili devono rispettare quanto previsto al punto 5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi se non diversamente previsto dal presente avviso.
4. Le spese ammissibili devono riferirsi esclusivamente all'unità operativa oggetto di incentivo e all'attività svolta nella stessa, come risultante dalla documentazione presentata in sede di rendicontazione, pena l'inammissibilità della spesa.
Le spese ammissibili sono suddivise nelle seguenti macrovoci di spesa:

a) fabbricati e assimilati.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

a.1 acquisizione dell'immobile: spese relative all'acquisto dell'immobile. Tali spese sono agevolate per un importo pari al doppio delle spese ammissibili per impianti, macchinari, attrezzature e altri beni di cui alla macrovoce b) e comunque fino al limite massimo di spesa pari a 150.000,00 euro;

In sede di rendicontazione delle spese dovrà essere presentato l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile pena l'inammissibilità della spesa;

a.2 opere murarie e assimilate: sono comprese le seguenti voci di spesa e relative sottovoci di spesa:

I. fabbricati:

- 1) scavi, rinterri, opere di fondazione;
- 2) opere edili per la realizzazione di nuovi edifici;
- 3) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti;
- 4) pavimenti e rivestimenti;
- 5) opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc.;
- 6) opere in cartongesso;
- 7) infissi e serramenti esterni e interni;
- 8) sanitari;
- 9) pareti attrezzate divisorie;
- 10) opere edili per la realizzazione di impianti specifici;

II. impianti generali:

- 1) impianti elettrici e di illuminazione;
- 2) impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili);
- 3) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano;
- 4) impianti idrici, igienico sanitari;
- 5) impianti fognari e depurazione acque bianche e nere (solo se ad uso esclusivo);
- 6) impianti telefonici, TVCC e rete dati LAN;
- 7) impianti di domotica;
- 8) impianti di videosorveglianza e allarme;
- 9) impianti antifulmine;
- 10) impianti antincendio;
- 11) impianti di elevazione;

III. strade, piazzali, recinzioni:

- 1) sistemazioni esterne;
- 2) opere di sistemazione di strade e piazzali;
- 3) recinzioni comprensive di sbarre e accessi;

- 4) impianti elettrici e di illuminazione;
- 5) allacciamenti;
- 6) tettoie;

IV. opere varie:

- 1) basamenti per impianti e macchinari, ecc.;
- 2) strutture retrattili e tensostrutture.

b) Impianti, macchinari, attrezzature e altri beni.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- b.1 impianti specifici: impianti legati alla tipica attività produttiva/fornitura di un servizio dell'azienda;
- b.2 macchinari: apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale o alla fornitura di un servizio, comprensivi dei relativi software;
- b.3 attrezzature: strumenti ad uso manuale necessari per il funzionamento/svolgimento di una particolare attività o necessari per l'utilizzo di un bene più complesso. Rientrano altresì in questa categoria i beni che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari (attrezzatura varia);
- b.4 mobili e macchine d'ufficio: mobili, arredi, dotazioni d'ufficio, macchine ordinarie ed elettroniche (es. stampanti, sistemi telefonici, pc).

c) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Le spese previste alla presente macrovoce sono agevolabili per un importo pari al 50% delle spese ammissibili per impianti, macchinari, attrezzature e altri beni di cui alla macrovoce b).

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del soggetto beneficiario.

Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente macrovoce, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo (rientrano pertanto nella macrovoce di spesa di cui alla precedente lettera b)).

Le predette spese sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità operativa oggetto di incentivo, siano ammortizzabili, figurino nell'attivo di bilancio del soggetto beneficiario per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di pubblicazione del bilancio, ai fini della verifica saranno considerati i dati di bilancio risultanti da Libro inventari e, nel caso di imprese in contabilità semplificata, saranno considerati i dati riportati nel Libro cespiti (o Registro dei beni ammortizzabili).

d) Spese per consulenze tecniche.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

d.1 spese tecniche di progettazione relative a opere murarie e assimilate (tipologia di spesa a.2), incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

d.2 direzione dei lavori e collaudi di legge, incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Tali spese sono ammesse nella misura massima dell'8% dell'importo complessivo ammissibile della tipologia di spesa a.2.

e) Spese per consulenze specialistiche.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

e.1 oneri notarili relativi alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo di spesa pari a 5.000,00 euro, in deroga a quanto previsto al punto 5, comma 14, lettera e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. La predetta spesa è agevolata a condizione che la prima unità operativa sia realizzata in un'area a rischio di desertificazione commerciale come individuata all'articolo 2, comma 1, lettera b);

e.2 consulenze di avvio, quali:

- I. la definizione del piano strategico per l'avvio della nuova attività;
- II. la definizione dell'assetto organizzativo e dei processi per l'avvio della nuova attività;
- III. la definizione del piano economico - finanziario prospettico relativo all'avvio della nuova attività;

e.3 marketing e e-commerce, riguardanti:

- I. l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale, del prodotto, della segmentazione di mercato;
- II. la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, con esclusione delle attività riguardanti la realizzazione e implementazione dei contenuti, il monitoraggio dei suddetti piani nonché la produzione di video e materiali su piattaforme;
- III. l'assessment e la definizione di piani operativi per l'avvio di attività di ecommerce multicanale, con esclusione delle attività riguardanti la realizzazione e implementazione dei contenuti, il monitoraggio dei suddetti piani nonché la produzione di video e materiali su piattaforme;
- IV. la prima progettazione di siti internet funzionali alla promozione e/o commercializzazione telematica di beni e servizi, con esclusione delle attività relative ad aggiornamenti del sito internet e dei canoni periodici. Nella fattura deve essere riportato esplicitamente che si tratta di prima progettazione del sito internet, pena l'inammissibilità della spesa;

e.4 Formazione specifica dedicata all'attività imprenditoriale.

f) Spese generali supplementari.

Le spese generali supplementari sono agevolabili per un importo forfettario pari al 10% della spesa ammessa di cui alle precedenti macrovoci.

5. Le percentuali massime ammissibili e i limiti di spesa previsti dal presente articolo nonché i limiti di spesa previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.
6. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, rientrano tra le spese ammesse gli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo.
7. Per quanto stabilito al punto 5, comma 3, lettera c), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese devono essere realizzate su un'unità operativa che rispetta le condizioni previste all'articolo 6, comma 7 del presente avviso e devono riferirsi all'acquisto in proprietà o ad operazioni di leasing.
8. Per le spese realizzate mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati entro la data di rendicontazione delle spese, limitatamente al valore originario del bene oggetto del contratto stesso.
9. In deroga a quanto previsto dal punto 5, comma 14, lettera e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è ammessa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) delle spese agevolate, esclusivamente nel caso in cui la stessa non sia recuperabile dal soggetto beneficiario, in virtù del regime fiscale adottato dallo stesso. In tal caso il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare la condizione di indetraibilità dell'imposta già in sede di presentazione della domanda, nonché mediante l'attestazione di verifica prevista all'articolo 17, comma 6, del presente avviso, in conformità a quanto disposto dal punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
10. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, lettera e.1 e al comma 9, non sono ammesse le spese previste dal punto 5, comma 14, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. A queste, si aggiungono le seguenti tipologie di spese non ammissibili:
 - a) spese relative alla realizzazione/riqualificazione di aree destinate a posti auto

- all'aperto;
- b) spese relative all'acquisto/investimenti che interessano magazzini/depositi/garage che non si trovano all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa;
 - c) spese relative a scorte e materiali di consumo;
 - d) spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
 - e) spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto e attrezzature di trasporto;
 - f) spese relative a commesse interne;
 - g) spese di manutenzione relative a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, di cui al precedente comma 4, lettera b);
 - h) spese relative a beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, fotocamere, telecamere, ecc.);
 - i) spese per trasferte, vitto e alloggio;
 - j) spese per attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro;
 - k) spese relative a beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
 - l) spese realizzate con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano";
 - m) spese relative a beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale e beni di facile deperibilità;
 - n) spese relative a servizi di consulenza specialistica di cui al comma 4, lettera e): continuativi o periodici; inerenti costi di esercizio ordinari del soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; rientranti tra le competenze del soggetto beneficiario o tra i servizi che egli stesso presta.

11. Ai sensi di quanto previsto al punto 5 comma 15 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammessi gli acquisti di immobili e le consulenze, rispettivamente di proprietà o erogate, da parte di uno o più soci o amministratori, del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti.

In aggiunta a quanto sopra, non sono ammessi gli acquisti di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi ovvero da parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti.

La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore della consulenza, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le predette spese relative alla compravendita/consulenza tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

12. Il soggetto beneficiario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettera f) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, l'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulla documentazione di spesa (fatture) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024 ed eventuali s.m..

Art. 11

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente avviso e limitatamente ad una sola tipologia di investimento prevista all'articolo 9 comma 2 del presente avviso.
2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola unità operativa.
3. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite la piattaforma messa a disposizione dallo stesso alla pagina <https://agora.trentinosviluppo.it>. nei termini indicati nel provvedimento di approvazione dell'Avviso.
4. Nel sito del soggetto istruttore alla sezione Bandi attivi e nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Bando Fare Impresa - L.p. 6/2023", sono pubblicati i fac-simile ovvero i moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
5. In caso di malfunzionamenti della piattaforma, che non consentono il corretto invio della domanda, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati al servizio di assistenza della piattaforma. Qualora non fossero risolti il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente segnalare gli stessi al soggetto istruttore, tramite posta elettronica certificata (PEC). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire l'invio/regolarizzazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12

Procedure con cui sono esaminate le domande

1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande.
2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2.
3. La valutazione della qualità della proposta progettuale è coincidente con la valutazione di ammissibilità dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 9 del presente avviso.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6, non è prevista la valutazione del profilo economico - finanziario di cui al punto 7.2, comma 2, lettera e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 13

Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande

1. La valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi avviene da parte del soggetto istruttore attraverso i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'iniziativa, corredata anche di eventuali progetti propedeutici e documentazione presentata in sede di domanda;
 - b) valore, pertinenza e congruità delle spese, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda;
 - c) limiti di spesa previsti dal presente avviso nonché dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;
 - d) sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni.

Art. 14

Procedure di determinazione e concessione dell'incentivo

1. La determinazione e concessione dell'incentivo avviene secondo quanto previsto al punto 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 relativamente alle modalità di verifica dei titoli edilizi necessari a realizzare l'iniziativa. Al riguardo, l'ottenimento di idonei titoli edilizi deve essere dimostrato in sede di rendicontazione delle spese.

Art. 15
Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari

1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari sono quelli previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Per il presente avviso si applicano esclusivamente i commi 1, 3 e 4 del punto 9.
2. Relativamente agli obblighi generali, ai termini di completamento, alla permanenza dell'unità operativa e al non distoglimento dei beni, agli obblighi di realizzazione dell'iniziativa e agli obblighi occupazionali, si applica quanto segue:
 - a) obblighi generali: sono quelli previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
In aggiunta, il soggetto beneficiario è obbligato a mantenere, con riferimento all'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli, il codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento o comunque, successivamente all'erogazione dell'incentivo, uno dei codici ATECO ammessi dall'articolo 6.
 - b) Termini di completamento delle iniziative: le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere completate entro 18 mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
Per il presente avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 9.2, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
 - c) Permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: sono quelli previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad esclusione di quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, relativamente alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio.
La permanenza dell'unità operativa deve avvenire all'interno dell'area a rischio di desertificazione commerciale così come individuata in sede di domanda.
 - d) Obblighi di realizzazione dell'iniziativa: l'iniziativa deve essere realizzata nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti.
 - e) Obblighi occupazionali: i soggetti che hanno richiesto la maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 2, sottopunto ii), hanno l'obbligo di mantenere

alle proprie dipendenze, per un periodo pari a 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, il lavoratore subordinato occupato a tempo pieno e assunto ai fini della realizzazione dell'iniziativa.

È ammessa l'interruzione anticipata del contratto di lavoro dipendente previa stipula, in continuità, di un nuovo rapporto di lavoro con altro dipendente occupato a tempo pieno. La stipula di un nuovo rapporto di lavoro con altro dipendente occupato a tempo pieno, è altresì ammessa per i contratti la cui scadenza è antecedente alla scadenza del predetto obbligo, fermo restando che la stessa avvenga in continuità con il precedente rapporto entro un termine massimo di 15 giorni.

Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, sottopunto ii), relativamente ai soggetti esclusi e alla non ammissibilità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Art. 16

Variazioni

1. Non sono ammesse variazioni all'iniziativa che comportano una modifica rispetto a quanto indicato in sede di domanda di incentivo:
 - a) delle tipologie di investimento di cui all'articolo 9 comma 2 del presente Avviso;
 - b) dell'area a rischio di desertificazione commerciale.Per quanto attiene all'attività (codice Ateco) per cui è richiesto l'intervento rimane fermo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera a) del presente Avviso.
2. Ai sensi di quanto previsto al punto 10, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, all'interno della tipologia di investimento individuata in domanda sono ammesse compensazioni nel limite massimo del 30% tra macrovoci di spesa previste all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c), d), e) dell'avviso, nel rispetto comunque delle condizioni e limiti previsti dal medesimo articolo.

Sono ammesse altresì compensazioni di spesa, senza alcun limite, tra tipologie di spesa, voci di spesa e sottovoci di spesa (ove previste) all'interno della medesima macrovoce di spesa, nel rispetto comunque delle condizioni previste all'articolo 10 del presente avviso.
3. Ad esclusione delle domande nelle quali è stata richiesta la maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 2, sottopunto i), sono ammesse variazioni soggettive previste al punto 10, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, avvenute dal 1° gennaio 2026 che comportano la variazione di titolarità dell'iniziativa. Rimane fermo quanto previsto al comma 6 del

punto 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 17

Modalità di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Sul sito del soggetto istruttore, alla sezione “Bandi attivi”, e sul sito della Provincia, nella scheda Servizio “Bando Fare Impresa - L.p. 6/2023”, sono pubblicati i fac-simile ovvero i moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.
3. In deroga a quanto previsto al punto 11, comma 2, primo periodo, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, la rendicontazione delle spese deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di concessione dell’incentivo da parte della Provincia, senza pertanto che trovi applicazione l’eventuale proroga ivi prevista. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto al punto 11, comma 2, secondo periodo, in caso di carenza e/o irregolarità della documentazione presentata in sede di rendicontazione.
4. Come previsto dall’articolo 20 della legge provinciale sull’attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), il soggetto istruttore provvede a comunicare, con preavviso di almeno 30 giorni, la scadenza del termine fissato di cui al precedente comma 3, qualora la rendicontazione non sia già stata presentata.
5. La rendicontazione delle spese avviene mediante la presentazione di:
 - a. un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell’elenco devono essere indicate anche le macrovoci, tipologie, voci e sottovoci di spesa (ove previste), nonché gli elementi identificativi di spesa e di pagamento;
 - b. relazione finale sull’iniziativa realizzata sottoscritta dal soggetto beneficiario dell’incentivo;
 - c. per le spese relative a consulenze specialistiche: relazione di dettaglio acquisita per ciascuna tipologia di consulenza sottoscritta dal soggetto beneficiario dell’incentivo e dal prestatore del servizio di consulenza nonché contratto di consulenza stipulato per ogni consulente;
 - d. eventuale documentazione tecnica;
 - e. documentazione comprovante il riconoscimento delle maggiorazioni, ove richieste;

- f. nel caso di acquisto dell'immobile, atto di trasferimento della proprietà regolarmente registrato.
6. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 5, il soggetto beneficiario deve presentare l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.

Art. 18 **Monitoraggio e controlli**

- 1. Non è previsto il monitoraggio dell'iniziativa agevolata.
- 2. I controlli avvengono anche ai sensi di quanto previsto al punto 15, comma 2 e comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
- 3. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore:
 - a. accerta la realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione;
 - b. verifica l'ammissibilità delle spese con riferimento alla specifica documentazione prevista all'articolo 17 del presente avviso.

Il soggetto istruttore provvederà, a campione, ad effettuare i controlli relativi alle attestazioni prodotte dal soggetto beneficiario e alle dichiarazioni rese dallo stesso.

- 4. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo, in sede di erogazione, la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti alla data di completamento dell'iniziativa nonché gli ulteriori obblighi e vincoli scaduti successivamente alla data di completamento dell'iniziativa.

Il soggetto istruttore effettua, a campione, i controlli relativi a tali dichiarazioni rese in sede di erogazione.

In ogni caso non costituiscono oggetto di dichiarazione gli obblighi e vincoli rientranti negli accertamenti verificati d'ufficio dal soggetto istruttore e propedeutici all'erogazione degli incentivi.

Successivamente all'ultima erogazione dell'incentivo il rispetto degli obblighi e vincoli è verificato dal soggetto istruttore, anche a campione.

5. Nell'espletamento dell'attività di controllo, il soggetto istruttore può effettuare sopralluoghi necessari per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene concesso l'incentivo nel rispetto dei vincoli previsti dal presente avviso.

Art. 19 **Modalità di erogazione**

1. L'incentivo è erogato da parte del soggetto istruttore in un'unica soluzione come previsto al punto 13, comma 1, lettera a), e comma 5 lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
2. Per il presente avviso non è previsto l'anticipo dell'incentivo concesso.

Art. 20 **Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse**

1. Le decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse sono previste al punto 14, comma 1 (con esclusione delle lettere e), p), q), v)), comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
2. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, la Provincia dichiara sulla base dell'istruttoria effettuata dal soggetto istruttore, le seguenti decadenze nelle seguenti situazioni:
 - a) la realizzazione parziale dell'iniziativa che pregiudica la funzionalità dell'investimento derivante dalla mancata attivazione dell'unità operativa come risultante dal Registro delle imprese, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore alla spesa ammessa comporta:
 - i) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 70% della spesa ammessa, una riduzione di 5 punti percentuali della misura di incentivazione;
 - ii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 50% della spesa ammessa, una riduzione di 15 punti percentuali della misura di incentivazione;
 - iii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 30% della spesa ammessa, una decadenza totale dell'incentivo;

- c) le variazioni all'iniziativa così come indicate all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), comportano la decadenza totale dell'incentivo;
- d) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- e) il mancato possesso del codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento entro il termine massimo dell'erogazione dell'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- f) il mancato mantenimento, con riferimento all'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, di uno dei codici ATECO dell'attività per cui è richiesto l'incentivo o comunque, successivamente all'erogazione delle spese, uno dei codici ATECO previsti nell'articolo 6, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- g) il mancato mantenimento alle proprie dipendenze, per il periodo previsto, di un lavoratore subordinato occupato a tempo pieno e assunto ai fini della realizzazione dell'iniziativa, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera e), comporta la decadenza dell'incentivo pari alla maggiorazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sottopunto ii).

Art. 21

Termini di procedimento e di liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante è determinato da parte del soggetto istruttore entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione da parte della Provincia sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dell'elenco trasmesso dal soggetto istruttore, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio come previsto al punto 8, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
3. L'incentivo è liquidato dal soggetto istruttore entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del soggetto istruttore, della rendicontazione delle spese, previa acquisizione, in sede di erogazione, della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 22
Rinvio

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso, si applicano le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale "Interventi a sostegno del sistema economico trentino" del 6 luglio 2023, n. 6 vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande.

Allegato A

Allegato 1 - Aree a rischio di desertificazione commerciale.

Comune
AMBLAR-DON
BIENO
BOCENAGO
BONDONE
BORGO LARES
BRESIMO
CAPRIANA
CARZANO
CASTEL CONDINO
CAVIZZANA
CIMONE
CINTE TESINO
CIS
DAMBEL
DENNO
DRENA
FRASSILONGO
GARNIGA TERME
LIVO
LUSERNA
MASSIMENO
NOMI
OSPEDALETTO
PALU' DEL FERSINA
POMAROLO
RONCHI VALSUGANA
SAGRON MIS
SAMONE
SFRUZ
STREMBO
TELVE DI SOPRA
TERRAGNOLO
TERZOLAS
TRAMBILENO
VIGNOLA-FALESINA